COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 3806 DEL 15/12/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARCO DE GIORGIO DELL'AVVOCATURA CIVICA PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA (RIASSUNZIONE DELLA CAUSA ALL'ESITO DELL'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO N. 30840 PUBBLICATA IN DATA 19/10/2022)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 02/11/2010, veniva notificato al Comune di Rovigo il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da una dipendente avanti al Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, finalizzato ad ottenere la statuizione del diritto di precedenza alla copertura di un posto del piano occupazionale tra quelli destinati alla stabilizzazione di personale precario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18/12/2009 ed, in particolare, il diritto di trasformare il proprio rapporto di lavoro da *part-time* a tempo pieno ai sensi dell'art. 3, co. 101 della L. n. 244/2007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2908 del 04/11/2010, l'Amministrazione decideva di costituirsi nel ricorso avanti al Tribunale di Rovigo - Sezione Lavoro, incaricando a tal fine l'Avvocatura Civica, nella persona dell'Avv. Ferruccio Lembo, a rappresentare e difendere il Comune;
- la causa di primo grado si concludeva con la Sentenza n. 326/2011 (depositata in data 19/10/2011 e notificata il 01/02/2012), di accoglimento e, quindi, di riconoscimento alla dipendente del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da *part time* a tempo pieno ex art. 3, co. 101 della L. n. 204/2007, oltre ad arretrati retributivi, interessi e rivalutazione, contributi previdenziali e maggiorazioni richieste dall'INPDAP a titolo di sistemazioni contributive annualità pregresse, nonché rifusione delle spese legali;
- a seguito di tale ultima Sentenza, si provvedeva a trasformare il rapporto di lavoro della ricorrente da *part-time a full-time* a decorrere dal 15/03/2012 oltre a corrispondere le differenze retributive per il periodo dal 31/12/2009 al 14/03/2012;
- ritenendo tuttavia sussistenti elementi per impugnare la pronuncia del Tribunale di Rovigo, con Determinazione Dirigenziale n. 2799 del 02/12/2011, veniva stabilito di ricorrere in appello, ciò al fine di ottenere l'integrale riforma della Sentenza di primo

grado per difetto di giurisdizione e il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;

- successivamente, la Corte di Appello di Venezia – Sezione Lavoro, con Sentenza n. 558/2015, rigettava l'appello, condannando il Comune a rifondere all'appellata le spese di lite;
- ravvisando ragioni attinenti al merito ed alla giurisdizione (si veda la relazione prot. n. 5219/2016), il Comune di Rovigo, con Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 10/06/2016, riteneva di proporre ricorso avverso la Sentenza della Corte di Appello di Venezia – Sezione Lavoro n. 558/2015, incaricando a tal fine l'Avvocatura Civica, Avv. Ferruccio Lembo;

DATO ATTO che, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, nelle motivazioni dell'Ordinanza n. 30840, pubblicata il 19/10/2022, specificava che: *"(omissis…) Il secondo motivo di ricorso, quanto alle ulteriori censure non attinenti alla giurisdizione, atteso che queste ultime sono già state vagliate dalle Sezioni Unite, è fondato e va accolto. (omissis…) Sull'interpretazione della disciplina che qui viene in rilievo sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 27439 del 2017, e hanno affermato che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time, non è stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto si è stabilito che esso "può" essere fatto valere dagli interessati se ricorrono entrambi i suddetti presupposti: a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno; b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Ciò significa che il diritto soggettivo alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce automaticamente per il fatto che l'Amministrazione di appartenenza ha avviato una qualunque procedura di assunzione di personale a tempo pieno e l'interessato ha presentato la prevista domanda, ma nasce solo se ricorrono i suddetti presupposti. (omissis…) La sentenza di appello va cassata in relazione al secondo motivo accolto nei sensi di cui in motivazione e rimessa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio, affinché accerti la sussistenza dei presupposti del diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time, ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244 del 2007, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 27439 del 2017. (omissis…)"*;

PRESO ATTO che l'Avvocatura Civica con nota del 26/10/2022 (prot. n. 77321/2022), trasmetteva la succitata Ordinanza, comunicando contestualmente che: *"(omissis…) la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso del Comune di Rovigo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, n. 558/2015, per l'effetto cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa avanti alla medesima Corte d'Appello per la decisione (omissis...)";*

RICHIAMATA la nota del sottoscritto del 13/12/2022 (prot. n. 90343/2022) trasmessa in pari data all'Avvocatura Civica;

RITENUTO, anche e soprattutto sulla scorta di quanto evidenziato dall'Avvocatura Civica (si veda la nota acquisita agli atti giusto prot. n. 77321/2022), l'interesse del Comune di Rovigo a riassumere nei termini di legge la causa *de quo* avanti il giudice di rinvio, al fine di vedere giudizialmente riconosciute le ragioni dell'Amministrazione Comunale;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di conferire all'Avv. Marco De Giorgio dell'Avvocatura Civica l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo nell'instaurando giudizio, attribuendo allo stesso ogni più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che nel caso di specie la copertura delle eventuali spese vive di giudizio sarà sostenuta dalla citata Avvocatura Civica con imputazione al competente capitolo di bilancio ove esiste adeguata copertura finanziaria;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO l'art. 56, comma 2, lett. i), del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;

VISTO l'art. 4 del Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Giunta n. 381 del 03/12/2021;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, di *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati"*, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore *"Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare"*;

VISTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo Dott.ssa Barbara Alison Tubi (designato con Decreto Dirigenziale n. 8 del 20/01/2021), risulta attualmente assente dal servizio, ragione per cui il sottoscritto Dirigente viene inserito come responsabile del procedimento *de quo*;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di conferire all'Avv. Marco De Giorgio dell'Avvocatura Civica l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo, conferendogli ogni più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere e, in particolare, quello di riassumere la causa avanti alla Corte di Appello di Venezia – Sezione Lavoro, nel giudizio di rinvio all'esito dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 30840 del 19/10/2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Avvocatura Civica per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che la copertura delle eventuali spese vive di giudizio sarà sostenuta dalla citata Avvocatura Civica con imputazione al competente capitolo di bilancio, dove esiste adeguata copertura finanziaria;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto nell'Albo *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti;
7. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- va pubblicata all'albo pretorio *on-line* di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 32, co. 1, della L. n. 69 del 18/06/2009;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale